

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 601/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

**concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del suddetto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) L'acetato di cobalto, il carbonato basico di cobalto e il solfato di cobalto sono stati autorizzati a tempo indeterminato con la direttiva 70/524/CEE. Successivamente tali prodotti sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'acetato di cobalto, del carbonato basico di cobalto e del solfato di cobalto come additivi per mangimi per tutte le specie animali. È stata inoltre presentata una domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, per la rivalutazione del carbonato basico di cobalto in forma di granuli rivestiti per tutte le specie animali. In terzo luogo, in conformità dell'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione per il carbonato di cobalto per ruminanti, equini e conigli. Per tutte le cinque componenti del cobalto è stato richiesto che tali additivi fossero classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le tre domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti necessari a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), nei suoi pareri del 12 giugno 2012 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> e del

22 maggio 2012 <sup>(5)</sup>, ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, l'acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti non hanno effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente, e che costituiscono fonti efficaci di cobalto nelle rispettive specie bersaglio. L'Autorità ha inoltre concluso che non vi sono rischi per la sicurezza degli utilizzatori, purché si adottino misure di protezione adeguate per evitare l'inhalazione, e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato altresì la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento designato dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato mostra che le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche dei composti di cobalto già autorizzati, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

## Autorizzazione

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

<sup>(5)</sup> *The EFSA Journal* 2012; 10(6):2727.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* 2012; 10(7):2791.

<sup>(4)</sup> *The EFSA Journal* 2012; 10(7):2782.

